

Roma, 1 Febbraio 2019

Giustizia Regionale

Alle Società ed Enti interessati**Integrazione Notiziario n.10  
Stagione 2018/2019**

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri del Campionato Under 20 Nazionale. Omologazione gare.

**ZERO9 – CAMPUS ROMA del 27/01/2019 Under 20 Nazionale**

Il giocatore Emilio ROMANINI (Tessera Lazio n. 461076) nel corso dell'incontro tenutosi tra le società ATHLON ROMA e la RN ROMA VIS NOVA in data 26/01/19, veniva sanzionato per reciproche scorrettezze aggravate da minacce ed uso di linguaggio scorretto per n. 2 (due) turni, con inibizione dell'attività intermedia ex art. 21.13.

In data 27/01/2019, ovvero il giorno successivo, risulta che l'atleta veniva impiegato in "prestito alternativo" per la società ZERO9 nel corso dell'incontro tenutosi tra quest'ultima e la società CAMPUS ROMA e valevole per il campionato Under 20, benché squalificato.

Tutto ciò premesso il GSR

Visto l'art. 24.2 comma 4 inerente le "Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni" previsto dalle norme organizzative generali della pallanuoto, approvato con Delibera del Consiglio federale n. 166 del 23/11/2018, che prescrive che *"nel caso di Atleti in regime di "Prestito Alternativo", la Società interessata è tenuta a dare comunicazione formale delle sanzioni comminate dall'atleta o dagli atleti utilizzati all'altra Società interessata;*

che la norma testé richiamata prescrive al comma 3 “*gli atleti responsabili di cattiva condotta, linguaggio scorretto, rifiuto di obbedienza o mancanza di rispetto verso Arbitro o Ufficiali di Gara, gioco aggressivo, persistente gioco sleale (di cui all’art. 21.13 RTPN), sono sanzionati con la squalifica automatica di 1 giornata di Campionato, salvo maggiore sanzione comminata dal Giudice Sportivo*”;

che essendosi giocato l'incontro di cui si discute il giorno successivo, sia verosimile ipotizzare vi sia stato difetto di comunicazione tra la Società ATHLON ROMA e la Società ZERO9 circa la misura disciplinare irrogata dal Giudice Sportivo Regionale; che la buona fede dell'atleta Sig. Emilio Romanini viene ulteriormente avvalorata dalla circostanza che la sanzione automatica di cui all'art. 21.13, è prevista abitualmente per il campionato di riferimento e risulta comunque estranea alle fattispecie per cui veniva sanzionato l'atleta, essendo l'eventuale maggiore sanzione comminata dal Giudice Sportivo solo a sua discrezionalità e non automaticamente; tanto sopra premesso il GSR dispone:

- 1) di omologare l'incontro tenutosi tra le società ZERO9 e la Società CAMPUS ROMA tenutosi il giorno 27/01/2019 e valevole per il campionato Under 20 maschile di pallanuoto Girone B con il punteggio terminato sul campo di gara di 23 a 0 a favore della Società ZERO9;
- 2) di disporre comunque, che l'atleta in questione Sig. Emilio ROMANINI cominci a scontare la sanzione irrogata a far data dalla comunicazione del presente provvedimento, rimanendo confermata l'inibizione della sua partecipazione a qualsiasi gara fino al completamento della squalifica di due turni irrogata.

### Omologazione gare

Il Giudice Sportivo Regionale (su delibera del Presidente del Coni n. 138/72 del 30/09/2014), ha omologato le gare di tutte le discipline oltre la pallanuoto svoltesi fino alla data odierna.